

PDF Eraser Free
N. R.G.V.G. 84/2023



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Massimo Coltro	Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo	Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca	Consigliere rel. ed est.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. iscritto il 15/02/2023, promosso da

I con l'Avv. MELLONE MARCO

Parte reclamante

contro

COMUNE DI VITTORIO VENETO, in persona del sindaco pro tempore MIATTO ANTONIO, con l'Avv. COLLA BARBARA

Parte reclamata

con l'intervento ex lege del P.G.

Oggetto: reclamo avverso il decreto del 6.12.2022 del Tribunale di Treviso nel procedimento RGVG n. 5964/2022

In punto: opposizione ex art. 95 DPR 396/2000

La Corte, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed i documenti di causa

OSSERVA

1. Con il decreto reclamato il Tribunale di Treviso, rigettava la domanda di opposizione al provvedimento di rifiuto di trascrizione di atto di stato civile da parte del Sindaco del comune di Vittorio Veneto, dichiarando necessario, ai fini della trascrizione, il passaggio in giudicato dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento RG N. 2800/2021.

1.1. Il Tribunale motivava in fatto e in diritto come segue:

“con ricorso ex art. 95 D.Pr. 396/2000, la signora ha convenuto in giudizio il



PDF Eraser Free

*Comune di Vittorio Veneto (TV), chiedendo di ordinare all'Ufficiale di stato civile di trascrivere, nei registri comunali, il certificato di nascita della ricorrente. In particolare, è stata riconosciuta cittadina italiana dalla nascita (jure sanguinis) per effetto dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale civile di Roma nel giudizio RG. N. 2800/2021. Dopo qualche settimana, la stessa si è rivolta al Comune di Vittorio Veneto (luogo in cui è nato ed ha vissuto l'avo emigrante dante causa) affinché l'Ufficiale dello stato civile provvedesse ad adempiere alla trascrizione. Quest'ultimo, ritenendo di non poter prescindere dall'acquisizione del certificato di passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., dapprima ha sospeso il procedimento per consentire la produzione della documentazione mancante, successivamente, ha adottato un provvedimento finale di rifiuto alla richiesta di trascrizione. Così, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Treviso affinché, previo accertamento della illegittimità del rifiuto, ordinasse di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile, anche senza certificato di passaggio in giudicato, ovvero, in subordine, di procedere alla trascrizione temporanea. Si è costituito il Comune di Vittorio Veneto (TV), contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto da parte ricorrente. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in ragione della legittimazione del Ministero dell'Interno e ha ribadito la necessità del certificato di passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Roma per poter trascrivere gli atti di stato civile al fine di rendere così opponibile a terzi uno status incontrovertibile. Alla prima udienza di comparizione, trattata ai sensi dell'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. *** Preliminarmente, il Collegio ritiene di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Vittorio Veneto. Infatti, nei procedimenti aventi ad oggetto la materia dello stato civile, legittimato passivo deve essere considerato lo Stato e non il Comune. Si ravvisa pertanto, nel caso di specie, il difetto di legittimazione passiva in capo al Sindaco pro tempore del Comune di Vittorio Veneto, spettando la stessa al Ministero dell'Interno. Nel merito, il ricorso appare infondato. In primis, si evidenzia come la funzione pubblica svolta dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo di trascrizione degli atti va intesa quale attività priva di alcuna discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme legislative, regolamenti o comunque, prescrizioni cogenti contenute nelle diverse circolari del Ministero degli Interni. Tale impostazione comporta che il Comune non possa, una volta esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, risolvere eventuali discrasie presenti in atti quando ciò integri l'esercizio di una discrezionalità valutativa. E, invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, "si tratta dell'esercizio di*



PDF Eraser Free

una funzione certificativa a carattere dichiarativo del tutto priva di discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività” (cfr. Cass. Civ., I sez., n. 11696/2018). Correttamente l’Ufficiale di stato civile ha, quindi, sospeso il procedimento amministrativo al fine di consentire la produzione della documentazione mancante, tra cui anche il certificato di passaggio in giudicato dell’ordinanza del Tribunale di Roma. Avendo fatto pervenire, parte ricorrente, un certificato di non proposto appello e non essendo decorsi i termini di impugnazione, il resistente, in applicazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c., ha adottato il provvedimento finale di rifiuto della richiesta di trascrizione; tale condotta mostra l’assenza di discrezionalità della Pubblica Amministrazione che, quindi, ha una funzione certificativa a carattere dichiarativo. In secondo luogo, occorre chiarire che l’interpretazione estensiva suggerita dalla signora – circa l’art. 282 c.p.c. non appare condivisibile: l’anticipazione degli effetti della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda esclusivamente l’esecutività della pronuncia stessa; conseguentemente, la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova attuazione con riferimento alle sentenze di condanna, essendo queste le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo. Ne consegue che le sentenze costitutive e quelle di accertamento non sono idonee ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (Cass. II, n. 7369/2009). Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale di Roma non ha certamente natura di condanna, pertanto l’Ufficiale dello stato civile ha legittimamente richiesto l’attestazione del passaggio in giudicato al fine di trascrivere il certificato di nascita della ricorrente nei registri comunali di stato civile del Comune di Vittorio Veneto. Alla luce di ciò, attesa la natura vincolata dell’attività svolta dal Comune, rilevato che l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma dichiara la cittadinanza italiana della signora preso atto che quindi detto provvedimento abbia natura di accertamento, il Collegio ritiene di non accogliere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. p.q.m. 1) rigetta il ricorso; 2) condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Vittorio Veneto le spese di lite, che si liquidano in € 1.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.

2. Avverso il decreto proponeva reclamo _____ formulando i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo la reclamante sosteneva l’erroneità del decreto impugnato, per aver il Giudice di prime cure ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Sindaco del Comune di Vittorio Veneto, dichiarando che la legittimazione sussisteva invece in capo al Ministero



PDF Eraser Free

dell'Interno, senza considerare la posizione della giurisprudenza maggioritaria e per aver condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del Comune predetto.

2.2. Con il secondo motivo, la reclamante rilevava l'erroneità del decreto impugnato, per non aver il Giudice di prime cure riconosciuto l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale di Roma.

2.3. Con il terzo motivo, la reclamante lamentava l'erroneità del decreto impugnato, per non aver ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Roma, poiché non impugnata nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 702 *quater* cpc, fosse già passata in giudicato.

2.4. Concludeva quindi chiedendo la riforma del decreto reclamato e, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittorio Veneto di adempiere all'ordine giudiziario emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio N.R.G. 2800/2021, ordinare all'Ufficiale medesimo di procedere senza indugio e senza l'attestazione di non proposta impugnazione e/o passaggio in giudicato e/o altro adempimento non richiesto dalla legge, alla trascrizione degli atti di stato civile della ricorrente, come ordinato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza predetta; con istanza di efficacia immediata ex. art. 741 comma secondo c.p.c. e vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

3. Si costituiva il Comune di Vittorio Veneto, in persona del Sindaco *pro tempore* Antonio Miatto, chiedendo il rigetto del reclamo nel merito, in quanto infondato in fatto e in diritto.

4. Veniva regolarmente disposto il passaggio degli atti al P.G. per il suo intervento.

5. Depositata da entrambe le parti le note scritte, la causa, all'udienza del 15.05.2023, veniva trattenuta in riserva per la decisione.

6. Può dunque procedersi alla disamina dei singoli motivi di impugnazione.

6.1. Il primo motivo è fondato. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che: *“nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 D.P.R. n. 396 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile”* (Cass. Civ. n. 39768/2021). Alla luce del predetto principio risulta evidente che la legittimazione passiva in caso di azioni ex art. 95 DPR 396/2000 spetta al Sindaco, quale ufficiale di stato civile, mentre il Ministero dell'Interno, in accordo alla disciplina di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cpc, ha solo la possibilità di intervenire volontariamente in giudizio e di impugnare il *decisum* al termine della controversia.

Nel caso di specie, dunque, è da ritenersi legittima la scelta della reclamante di rivolgere la



PDF Eraser Free

domanda giudiziale volta ad ottenere la trascrizione dell'ordinanza di riconoscimento di cittadinanza direttamente al Sindaco del comune di Vittorio Veneto e non al Ministero dell'Interno, ragione per cui non risulta condivisibile la decisione del Tribunale di accogliere l'eccezione sollevata dall'odierno reclamato, condannando la reclamante al pagamento delle spese di lite. Va considerato, infatti, che, secondo la previsione dell'art. 92 comma 2 cpc, il Giudice, in caso di soccombenza reciproca delle parti, che si verifica laddove vengano rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande o alcuni capi dell'unica domanda proposta, ha la possibilità di compensare, interamente o parzialmente, le spese di lite.

Di conseguenza, alla luce di quanto esposto in punto di legittimazione passiva e fermo in ogni caso il rigetto della domanda nel merito, come meglio esplicitato nell'esame dei successivi motivi di impugnazione - stante la necessità di passaggio in giudicato dell'ordinanza 702 bis cpc del Tribunale di Roma (ordinanza prodotta quale doc. 3) - si ritiene che il presente motivo di reclamo meriti accoglimento e che dovesse essere disposta, quindi, la compensazione delle spese di giudizio di primo grado interamente tra le parti.

7.2. Il secondo motivo, che per ragioni di connessione si tratterà unitamente al terzo, è, al pari dello stesso, infondato. Invero, l'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa da Tribunale di Roma, che afferma: *“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”* (cfr doc. 3), non costituisce una pronuncia di condanna cui è possibile applicare l'immediata efficacia prevista dall'art. 702 ter comma 6 cpc, ma una pronuncia dichiarativa della cittadinanza italiana della reclamante. L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda, infatti, soltanto il momento dell'esecutività della pronuncia, con la conseguenza che, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 cpc trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poiché è l'unica che possa per sua natura costituire titolo esecutivo.

Del resto, anche l'orientamento di legittimità prevalente sostiene che: *“al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente*



PDF Eraser Free

riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile” (Cass. civ. n. 7369/2009).

Per quanto riguarda, poi, la definitività dell’ordinanza *de quo*, deve darsi atto del fatto che la normativa prevede che se la decisione ex art. 702 *bis* cpc non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione produce gli effetti dell’art. 2909 cc, come correttamente sostenuto dalla reclamante e, tuttavia, ciò non significa che possa essere superata la previsione dell’art. 124 disp. att. cpc che stabilisce la necessità di provare l’avvenuto passaggio in giudicato di una sentenza o ordinanza tramite la produzione di apposito certificato emesso dalla cancelleria del Tribunale.

Nel caso di specie, come correttamente individuato dal Giudice di prime cure, la reclamante ha prodotto, in sede di istanza di trascrizione al comune, il solo certificato di mancata proposizione dell’impugnazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma, che non può essere considerato, tuttavia, sostitutivo del documento di attestazione di intervenuto giudicato disposto dalla cancelleria del Tribunale competente.

Inoltre, non va trascurato che, neppure in sede di reclamo la reclamante ha provveduto a depositare tale certificato di avvenuto passaggio in giudicato, ragione per cui non può che condividersi la decisione emessa dal Tribunale, ferma in ogni caso la possibilità, una volta ottenuta la predetta certificazione, di ripresentare istanza al comune di Vittorio Veneto.

Alla luce di quanto esposto, considerata l’evidente natura dichiarativa dell’ordinanza del Tribunale di Roma in punto di cittadinanza della reclamante e tenuto conto della necessità della produzione del certificato di avvenuto passaggio in giudicato della stessa ai fini della trascrizione negli atti di stato civile, si ritiene che il motivo di reclamo non meriti accoglimento, confermando sul punto, nel merito, la decisione reclamata.

8. Pertanto, il reclamo proposto può essere accolto solo limitatamente alle spese di lite, in ragione della accertata reciproca soccombenza per le ragioni di cui sopra e deve essere rigettato nel resto, con conseguente conferma del rigetto della domanda di trascrizione.

9. Le spese di lite devono compensarsi anche per il presente grado di giudizio, in ragione dell’esito complessivo della controversia che, pur rigettando nel merito il reclamo, ha accertato l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune resistente e dichiarata in primo grado come spettante in capo al Ministero, anziché al Sindaco quale Ufficiale di stato civile.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, terza sezione civile, così provvede:

- 1) Accoglie il reclamo nei termini di cui in motivazione e per l’effetto, fermo il resto:



PDF Eraser Free

- 2) Compensa le spese del primo grado di giudizio.
- 3) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
- 4) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.06.2023

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Coltro

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Raffaella Marzocca

